

Politica antifrode del Gruppo BEI

Politica in materia di prevenzione e dissuasione
di pratiche vietate nelle attività
del Gruppo Banca europea per gli investimenti

Politica antifrode del Gruppo BEI

Politica in materia di prevenzione e dissuasione di pratiche vietate nelle attività del Gruppo Banca europea per gli investimenti

5 agosto 2021

Il Gruppo BEI porta avanti una politica di tolleranza zero nei confronti delle cosiddette “pratiche vietate” che interessano le proprie attività o operazioni, ovvero nei confronti delle attività di corruzione, frode, collusione, coercizione, ostruzionismo, furto nei locali del Gruppo BEI, utilizzo improprio delle risorse o dei beni del Gruppo BEI, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

La Divisione Indagini dell'Ispezione generale ha la responsabilità di ricevere, valutare e, se del caso, indagare sulle segnalazioni di presunti casi di pratiche vietate¹. È possibile rivolgersi alla Divisione Indagini dell'Ispezione generale nel modo seguente:

- Tramite e-mail all'indirizzo: investigations@eib.org;
- per via telefonica (+352 4379 87441);
- compilando il modulo telematico attraverso il sito internet della BEI²; oppure
- tramite lettera³.

In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente alla Procura europea (EPPO) e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)⁴.

¹ Le segnalazioni di casi presunti di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo sono oggetto d'indagine da parte della Divisione Indagini dell'Ispezione generale, in stretta cooperazione con la funzione competente di conformità (*Compliance*) del Gruppo BEI. In particolare, i risultati delle valutazioni e delle indagini pertinenti sono condivisi con i responsabili della *Compliance* della BEI e del FEI, conformemente al Quadro per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo del Gruppo BEI.

² <http://www.eib.org/about/accountability/anti-fraud/reporting/index.htm>

³ La lettera è indirizzata al Capo della Divisione Indagini, Ispezione Generale, Banca europea per gli investimenti, 100, Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo.

⁴ L'EPPO è competente per indagare, perseguire e rinviare a giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti degli Stati membri partecipanti per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, conformemente al regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito: <https://www.eppo.europa.eu/>. L'OLAF svolge indagini amministrative al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'UE e può formulare raccomandazioni disciplinari, amministrative, finanziarie e giudiziarie affinché le istituzioni, organi e organismi dell'UE e le autorità competenti degli Stati membri interessati prendano provvedimenti, conformemente alla decisione della Commissione europea del 28 aprile 1999 e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito: https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en.

Politica antifrode del Gruppo BEI

© Banca europea per gli investimenti, 2021.

Tutti i diritti riservati.

Per tutte le domande su diritti e licenze rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: publications@eib.org.

Per maggiori informazioni sulle attività della BEI consultare il sito: www.eib.org, oppure contattare il nostro Ufficio informazioni InfoDesk all'indirizzo e-mail: info@eib.org.

Pubblicazione della Banca europea per gli investimenti
Stampata su carta certificata FSC®.

Indice

1	Premessa	2
2	Principi di base	3
3	Definizioni	3
4	Ambito di applicazione della politica	5
5	Misure dirette a prevenire e a dissuadere l'insorgere di pratiche vietate 6	
(A)	Principi generali	6
(B)	Misure applicabili durante il ciclo dell'operazione	6
(a)	Istruttoria delle operazioni e dovuta diligenza in materia di integrità	6
(b)	Contratti di prestito	7
(c)	Misure applicabili agli appalti nell'ambito di progetti della BEI	7
(d)	Monitoraggio dell'attuazione delle operazioni.....	8
(C)	Misure applicabili alle attività di tesoreria e di raccolta del Gruppo BEI	8
(D)	Misure applicabili agli appalti istituzionali e all'assistenza tecnica	9
(E)	Misure applicabili alla gestione dei rischi operativi	9
(F)	Misure applicabili ai membri del personale e degli organi dirigenti del Gruppo BEI ...	10
(G)	Mezzi di ricorso a disposizione del Gruppo BEI	10
(a)	Ricorsi contrattuali	10
(b)	Ricorsi nel quadro delle gare di appalto	10
(c)	Ricorsi contrattuali in relazione ad appalti istituzionali e all'assistenza tecnica	11
(d)	Processo di esclusione del Gruppo BEI	11
(e)	Ricorsi applicabili ai membri degli organi dirigenti e del personale del Gruppo BEI	11
6	Misure per individuare le pratiche vietate	12
(A)	Rilevamento mediante obblighi di segnalazione	12
(a)	Obblighi di segnalazione dei membri degli organi dirigenti e del personale del Gruppo BEI.....	12
(b)	Obblighi di segnalazione delle parti correlate alle operazioni.....	12
(c)	Modalità di segnalazione.....	12
(d)	Procedure indipendenti in merito alle denunce.....	13
(e)	Tutela dei denuncianti	13
(B)	Rilevamento proattivo	14
7	Principi che regolano lo svolgimento delle indagini	14
(A)	Organo preposto allo svolgimento delle indagini	14
(B)	Indipendenza	15
(C)	Norme professionali	15
(D)	Accesso alle informazioni da parte della Divisione Indagini dell'Ispezione generale, dell'EPPO e dell'OLAF	15
(E)	Riservatezza	16
(F)	Diritti dei membri degli organi dirigenti e del personale del Gruppo BEI	16
8	Protezione dei dati	17
9	Deferimenti e assistenza ad altre agenzie	17
(A)	Autorità nazionali	17
(B)	Organizzazioni internazionali	17
10	Disposizioni finali	18

1 Premessa

1. Il presente documento definisce la politica della Banca europea per gli investimenti ("la BEI" o "la Banca") e del Fondo europeo per gli investimenti ("il FEI" o "Fondo"), in appresso "il Gruppo BEI", diretta a prevenire e a dissuadere pratiche di corruzione, frode, collusione, coercizione, ostruzionismo, furto nei locali del Gruppo BEI, utilizzo improprio di risorse o beni del Gruppo BEI, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (pratiche che, nel loro insieme, sono definite "pratiche vietate") nelle attività del Gruppo BEI. Il presente testo sostituisce la Politica antifrode della BEI del 17 settembre 2013 e la Politica antifrode del FEI del 9 marzo 2015.
2. La base giuridica della Politica antifrode del Gruppo BEI e dei poteri del Gruppo BEI riguardo allo svolgimento delle indagini è sancita nei testi seguenti:
 - (i) Articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
 - (ii) articolo 18 dello Statuto della BEI e articoli 2 e 28 dello Statuto del FEI;
 - (iii) regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, e
 - (iv) decisione del Consiglio dei governatori della BEI, del 27 luglio 2004, riguardante la cooperazione della BEI con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
3. Creata dal Trattato di Roma, la BEI è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea ("UE"). Il FEI è stato istituito nel 1994 come organismo dell'UE (allora Comunità europee) con decisione del Consiglio dei governatori della BEI a seguito di una modifica dello Statuto della BEI. La BEI e il FEI operano conformemente al quadro giuridico dell'UE e sono vincolati dai loro rispettivi statuti.
4. Il Gruppo BEI è impegnato a garantire che i propri fondi siano utilizzati per gli scopi prefissi. In tale contesto, il Gruppo BEI vigila affinché le proprie attività ed operazioni siano esenti da pratiche vietate.
5. Di conseguenza, Il Gruppo BEI si adopera attivamente per impedire e dissuadere il verificarsi di pratiche vietate, e nel caso in cui ciò avvenga, interviene per porre rimedio con efficacia e tempestività. A tal fine, sono anche adottate delle procedure d'indagine.
6. La BEI e il FEI, in quanto organismi dell'UE, hanno il dovere di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e di attuare misure efficaci contro la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE. A tal fine, il Gruppo BEI si affida al proprio quadro politico dettagliato, di cui fa parte la presente politica. La BEI applica, inoltre, le migliori pratiche bancarie previste dal proprio Statuto⁵. Il Fondo si attiene, nelle sue attività, a sani principi bancari o, secondo i casi, ad altri sani principi e pratiche commerciali, conformemente al proprio Statuto⁶.
7. Al riguardo e al fine di allineare le proprie politiche e procedure alle pratiche internazionali, il Gruppo BEI è consapevole dei principi sanciti nei seguenti documenti: (i) la Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione⁷; (ii) la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali⁸; (iii) la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa⁹; (iv) le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria¹⁰, e (v) l'Accordo quadro uniforme del Gruppo di azione anticorruzione delle istituzioni finanziarie internazionali (IFI)¹¹.
8. La Divisione Indagini dell'Ispezione generale è una funzione centrale, che agisce nell'interesse del Gruppo BEI, ai fini della presente politica che si applica a livello di Gruppo.

⁵ Articolo 12, primo paragrafo, dello Statuto della BEI

https://www.eib.org/attachments/general/statute/eib_statute_2020_03_01_en.pdf

⁶ Articolo 2, terzo paragrafo, dello Statuto del FEI, https://www.eif.org/news_centre/publications/statutes.htm

⁷ http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf

⁸ <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyconvention.htm>

⁹ <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm>

¹⁰ <http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/>

¹¹ <http://www.eib.org/about/documents/ifi-anti-corruption-task-force-uniform-framework.htm>

2 Principi di base

9. I membri degli organi dirigenti e del personale del Gruppo BEI, le parti correlate alle operazioni, le controparti e i partner (come definiti nel paragrafo 13 seguente) sono tenuti a mantenere la massima integrità ed efficienza in tutte le attività del Gruppo BEI. Il Gruppo BEI porta avanti una politica di tolleranza zero nei confronti delle pratiche vietate nello svolgimento delle proprie attività.
10. (i) Qualsiasi presenza sospetta di pratica vietata dev'essere prontamente segnalata e sottoposta alla valutazione della Divisione Indagini dell'Ispezione generale. Se è ritenuta pertinente, dev'essere esaminata in modo rigoroso ed equo. Gli autori di pratiche vietate devono essere sanzionati conformemente alle politiche e alle procedure applicabili, e devono essere intraprese azioni giuridiche idonee per recuperare i fondi distratti.
- (ii) Il Gruppo BEI, attraverso la Divisione Indagini dell'Ispezione generale indaga in merito alle segnalazioni di casi di pratiche vietate correlati al Gruppo BEI;
- (iii) La Divisione Indagini dell'Ispezione generale, opera in stretta collaborazione con l'OLAF¹²; e
- (iv) Il Gruppo BEI, attraverso la Divisione Indagini dell'Ispezione generale, presta anche assistenza e sostegno alle indagini e alle azioni penali della Procura europea (EPPO), in base al principio di leale cooperazione¹³.

3 Definizioni

11. Ai fini dell'applicazione della presente politica, le pratiche vietate sono quegli atti di corruzione, frode, coercizione, collusione, furto nei locali del Gruppo BEI, ostruzionismo, utilizzo improprio delle risorse o dei beni del Gruppo BEI, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, come di seguito definiti¹⁴:
- Una **pratica di corruzione** consiste nell'offrire, nel procurare, ricevere o sollecitare direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, affinché un terzo compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.
 - Una **pratica fraudolenta** consiste nell'intraprendere qualsiasi azione o omissione intenzionale o temeraria, inclusa la presentazione di documenti o di dichiarazioni falsi, inesatti o incompleti al fine di distrarre, o tentare di distrarre, qualsiasi parte allo scopo di ottenere un vantaggio finanziario o di altra natura o altro o per sottrarsi ad un obbligo¹⁵.
 - Una **pratica coercitiva** consiste nell'intraprendere qualsiasi azione volta a compromettere o danneggiare, o minacciare di compromettere o danneggiare, direttamente o indirettamente, qualsiasi parte, ovvero i beni di questa, al fine di influenzare impropriamente le condotte altrui.

¹² Il quadro dettagliato di cooperazione tra la Divisione Indagini dell'Ispezione generale e l'OLAF è definito in un accordo amministrativo tra l'OLAF, la BEI e il FEI.

¹³ Il quadro dettagliato di cooperazione tra la Divisione Indagini dell'Ispezione generale e la Procura europea è definito in un accordo operativo tra l'EPPO, la BEI e il FEI.

¹⁴ Le definizioni da a) a d) sono tratte dal documento «Accordo quadro uniforme per prevenire e combattere la frode e la corruzione», concordato nel settembre 2006 dai leader delle sette principali istituzioni finanziarie internazionali (IFI), tra cui la BEI (V. nota n°11).

¹⁵ Anche la frode fiscale potrebbe rientrare in questa categoria quando lede le operazioni del Gruppo BEI e/o gli interessi finanziari della BEI/dell'UE.

- d. Una **pratica collusiva** si configura in un accordo tra due o più parti per perseguire un obiettivo improprio, incluso l'atto di influenzare impropriamente le condotte altrui.
- e. Il **furto nei locali del Gruppo BEI** consiste in un'appropriazione indebita di beni appartenenti a un'altra parte commessa all'interno dei locali del Gruppo BEI^{16 17}.
- f. Una **pratica ostruzionistica**¹⁸ consiste in un'azione che comporta (a) distruggere, falsificare, alterare o nascondere deliberatamente materiale utile alle indagini, o dire il falso agli investigatori, allo scopo di impedire lo svolgimento delle indagini; (b) minacciare, molestare o intimidire qualsiasi parte al fine d'impedirle/gli di riferire circa elementi di sua conoscenza utili alle indagini o di condurre le stesse; ovvero (c) atti volti a impedire l'esercizio dei diritti contrattuali del Gruppo BEI in relazione alla verifica o all'indagine, oppure di accedere alle informazioni.
- g. L'**utilizzo improprio di risorse o beni del Gruppo BEI** si concretizza in qualsiasi attività illecita commessa utilizzando le risorse o i beni del Gruppo BEI, consapevolmente o temerariamente.

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono definiti dalle direttive dell'UE¹⁹ riguardanti la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, direttive di volta in volta modificate o integrate da disposizioni aggiuntive come di seguito specificato:

- h. Per riciclaggio si intende:
 - (i) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - (ii) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - (iii) l'acquisizione, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; e
 - (iv) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione a commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commettere qualsiasi atto sopra specificato o il fatto di agevolare l'esecuzione.
- i. Per finanziamento del terrorismo si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 10 della direttiva (UE) 2017/541 del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo, sapendo che i fondi saranno utilizzati a tal fine. Qualora il finanziamento del terrorismo riguardi uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 9 della direttiva (UE) 2017/541, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati, in tutto o in

¹⁶ Ai fini della presente definizione, i locali del Gruppo BEI comprendono gli uffici esterni del Gruppo stesso. Se venisse rilevato che il furto interno sia stato commesso da una persona soggetta al Codice di condotta del personale del Gruppo BEI, la Divisione Indagini dell'Ispezione generale opererà in stretta cooperazione con la pertinente funzione di *Compliance* del Gruppo BEI.

¹⁷ La presente definizione non si applica alle operazioni del Gruppo BEI e ai relativi accordi.

¹⁸ La definizione di pratica ostruzionistica comprende i diritti che qualsiasi organo competente dell'UE, in particolare l'OLAF e la Procura europea, può avere in relazione a operazioni o attività del Gruppo della BEI conformemente a leggi, regolamenti o trattati o a qualsiasi accordo concluso dalla BEI o dal FEI ai fini dell'attuazione di tale legge, regolamento o trattato.

¹⁹ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, come di volta in volta modificata.

parte, per commettere o contribuire a commettere uno di detti reati, né è richiesto che l'autore del reato sappia per quale o quali reati specifici i fondi debbano essere utilizzati.

12. Nella presente politica il termine “operazioni” riguarda in genere i progetti della BEI e le transazioni del FEI; esso non concerne le attività di tesoreria e di raccolta del Gruppo BEI, che sono definite “transazioni”.

4 Ambito di applicazione della politica

13. La presente politica si applica a tutte le operazioni e attività del Gruppo BEI, comprese le operazioni attuate per conto del Gruppo BEI e/o da esso finanziate utilizzando risorse di terzi, gli appalti istituzionali e l'assistenza tecnica. L'applicazione della presente politica alle operazioni attuate per conto del Gruppo BEI e/o da esso finanziate utilizzando risorse di terzi (comprese le attività finanziate dall'UE) lascia impregiudicati i requisiti supplementari derivanti dai mandati del Gruppo BEI. La politica si applica alle persone e alle entità seguenti:
 - a. Ai membri dei Consigli di amministrazione della BEI e del FEI, al Comitato di verifica della BEI²⁰, al Collegio sindacale del FEI²¹, al Comitato direttivo della BEI, all'Amministratore unico del FEI e al/alla suo/a vice, ai membri del personale del Gruppo BEI, alle persone che lavorano presso il Gruppo BEI distaccate dalla loro amministrazione madre, ai/alle tirocinanti, agli/alle studenti/esse assunti/e durante il periodo estivo, alle persone assunte dal Gruppo BEI per lavorare in un ufficio esterno e impiegate a norma della legislazione locale e ai/alle consulenti, indipendentemente dalla loro posizione, dal loro grado o dalla loro anzianità di servizio (denominati /e collettivamente "membri del personale e degli organi dirigenti del Gruppo BEI");
 - b. Ai prenditori, promotori, intermediari finanziari o altre controparti primarie che beneficiano di un'operazione di finanziamento, garanzia o investimento del Gruppo BEI, ai contraenti, subappaltatori, consulenti, fornitori, beneficiari (a seconda dei casi), offerenti e, in generale, persone o entità pertinenti che partecipano ad attività finanziate dal Gruppo BEI (di seguito denominate "parti correlate alle operazioni");
 - c. Ai consulenti, fornitori, prestatori di servizi e altre persone o entità a cui il Gruppo BEI fa appello per conto proprio e a coloro che sono in subappalto; se del caso; e
 - d. A tutte le controparti e altre parti interessate con le quali il Gruppo BEI svolge le proprie attività di raccolta e di tesoreria (qui di seguito le entità menzionate ai punti c) e d) sono globalmente denominate “altre controparti e partner del Gruppo BEI”).

²⁰ L'applicabilità della presente politica ai membri del Comitato di verifica della BEI dovrebbe essere confermata da una decisione del Consiglio dei governatori della BEI.

²¹ L'applicabilità della presente politica ai membri del Collegio sindacale del FEI dovrebbe essere confermata da una decisione dell'Assemblea generale del FEI.

5 Misure dirette a prevenire e a dissuadere l'insorgere di pratiche vietate

(A) Principi generali

14. Conformemente all'articolo 325 del TFUE:

«L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.»

Inoltre, conformemente allo Statuto della BEI²², la Banca vigila a che i propri fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione. Lo Statuto del FEI²³ prevede che il Fondo contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'UE e, di conseguenza, i termini e le condizioni delle operazioni del Fondo devono essere coerenti con le pertinenti politiche dell'UE.

15. Di conseguenza, il Gruppo BEI attua una serie di misure per affrontare e combattere le pratiche vietate. In particolare, i termini e le condizioni delle operazioni del Gruppo BEI devono garantire l'esistenza di un'efficace tutela e dissuasione contro l'insorgenza di pratiche vietate.

(B) Misure applicabili durante il ciclo dell'operazione

(a) Istruttoria delle operazioni e dovuta diligenza in materia di integrità

16. Il Quadro per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo del Gruppo BEI ("Quadro AML-CFT del Gruppo BEI")²⁴ stabilisce i principi fondamentali che disciplinano gli aspetti dell'AML-CFT, dell'identificazione del cliente e della dovuta diligenza in materia di integrità nelle attività del Gruppo BEI. Il Gruppo BEI, in particolare, applica misure di adeguata verifica della controparte, utilizzando un approccio basato sul rischio, che tiene conto (se del caso) del tipo di controparte, del rapporto d'affari, del prodotto o della transazione e del paese in operano o vengono effettuati.
17. Durante l'istruttoria delle operazioni il Gruppo BEI applica orientamenti politici e misure che hanno lo scopo di individuare e attenuare il rischio che le operazioni di finanziamento e di investimento del Gruppo BEI possano essere utilizzate impropriamente per le cosiddette attività obiettivo²⁵. Tali orientamenti e misure sono descritti nella Politica del Gruppo BEI nei confronti delle giurisdizioni con una regolamentazione insufficiente, non trasparenti e non cooperative nonché in materia di buona *governance* fiscale ("Politica NCJ del Gruppo BEI")²⁶.
18. Durante il processo di istruttoria delle operazioni i servizi operativi del Gruppo BEI fungono da prima linea di difesa per prevenire e individuare le pratiche vietate e le attività obiettivo nelle operazioni del Gruppo BEI, considerata la loro conoscenza delle potenziali parti correlate alle operazioni del Gruppo BEI e delle circostanze in cui sarà effettuata l'operazione.

²² <https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/statute.htm>

²³ http://www.eif.org/news_centre/publications/statutes.htm

²⁴ <https://www.eib.org/en/publications/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework>

²⁵ Le "attività obiettivo" sono definite nella Politica del Gruppo BEI nei confronti delle giurisdizioni con una regolamentazione insufficiente, non trasparenti e non cooperative nonché in materia di buona *governance* fiscale.

²⁶ Politica NCJ del Gruppo BEI (<https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/eib-policy-towards-weakly-regulated-non-transparent-and-uncooperative-jurisdictions.htm>).

(b) Contratti di prestito

19. I contratti di prestito del Gruppo BEI devono contenere opportune clausole dirette a prevenire o a dissuadere l'insorgere di qualsiasi pratica vietata.
20. Tali contratti, in particolare, tenuto conto del tipo di prodotto finanziario e del quadro giuridico applicabile, devono contenere adeguate disposizioni contrattuali in materia di:
 - i. diritti di ispezione e di accesso alle informazioni per la Banca o il Fondo (a seconda dei casi), nonché per altre istituzioni e organi/organismi competenti dell'UE;
 - ii. obbligo di tenere libri e registri;
 - iii. rispetto della legislazione applicabile;
 - iv. obbligo di segnalare la pratica vietata relativa all'operazione; e
 - v. mezzi di ricorso di cui alla seguente sezione G, lettere a) e b).

(c) Misure applicabili agli appalti nell'ambito di progetti della BEI

21. La Guida all'aggiudicazione degli appalti della BEI contiene disposizioni volte a garantire la trasparenza e l'integrità degli appalti nell'ambito di progetti.

Operazioni di finanziamento nell'UE

22. Gli Stati membri dell'Unione europea a cui la Banca eroga finanziamenti hanno normative che assicurano il rispetto della trasparenza e dell'integrità, comprese le procedure di affidamento in appalto, che si riferiscono essenzialmente alle direttive UE/2014/25, UE/2014/24, UE/2014/23, CEE/89/665 e CEE/92/13 così come di volta in volta aggiornate, modificate o integrate.
23. Le procedure di aggiudicazione degli appalti per i progetti situati nell'UE e finanziati dalla BEI devono rispettare le suddette direttive, laddove applicabili, e le altre norme contenute nella Guida all'aggiudicazione degli appalti della BEI.
24. La Banca ha pertanto l'obbligo, per quanto è necessario al fine di verificare il rispetto alle normative vigenti dell'UE, e a seconda dei casi, in forza dell'articolo 325 del TFUE, di condurre tutte le indagini e di intraprendere tutte le misure necessarie per impedire e dissuadere l'insorgenza di pratiche vietate in rapporto alle attività della BEI e, agendo in tal modo, per assicurare l'uso razionale dei propri fondi nell'interesse dell'Unione.

Operazioni di finanziamento al di fuori dell'UE

25. Nei paesi al di fuori dell'Unione, in cui le direttive dell'UE in materia di aggiudicazione degli appalti non sono applicabili, la Banca richiede tuttavia che venga seguito l'impianto principale delle procedure previste dalle direttive dell'Unione, pur con i dovuti adeguamenti del caso.
26. La BEI ha pertanto attuato alcune misure importanti per garantire che nelle operazioni di finanziamento nei paesi al di fuori dell'UE siano applicate norme di protezione e di dissuasione di pratiche vietate equivalenti a quelle esistenti per i finanziamenti nell'Unione. Queste norme sono qui di seguito descritte.
27. La Guida all'aggiudicazione degli appalti della BEI prevede – come regola generale per le operazioni di finanziamento nei paesi extra UE – l'obbligo da parte degli appaltatori/contraenti/fornitori/consulenti di impegnarsi con il promotore, aderendo a una "clausola di integrità". In forza di tale clausola, l'appaltatore/contraente (così anche, se del caso,

i partner delle *joint ventures*, gli agenti o le imprese in subappalto che agiscono in suo nome in base alle sue istruzioni, in buona e debita forma, in coscienza e in fede o con il loro aiuto) dichiara che, per quanto gli consta, non ha commesso né commetterà alcuna pratica vietata nelle procedure di aggiudicazione degli appalti o nell'esecuzione del contratto.

28. La clausola di integrità prevede anche degli impegni assunti da parte dei contraenti e degli offerenti per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni sulle pratiche vietate, sul pagamento di commissioni, mance o onorari in relazione alla procedura di gara o all'esecuzione dei contratti, sui diritti di ispezione e sulla tenuta di registri.

(d) Monitoraggio dell'attuazione delle operazioni

29. Il monitoraggio delle operazioni da parte dei servizi operativi del Gruppo BEI, dopo la firma del(i) relativo(i) contratto(i) di prestito, ha lo scopo di verificare che l'operazione finanziata dal Gruppo BEI sia eseguita come previsto e con l'idonea gestione degli eventuali rischi emergenti.
30. Il Quadro di riferimento AML-CFT del Gruppo BEI stabilisce degli obblighi di monitoraggio costanti riguardanti gli aspetti relativi all'AML-CFT, all'identificazione del cliente e alla dovuta diligenza in materia di integrità nelle attività del Gruppo BEI.
31. Durante l'esecuzione dell'operazione, i servizi operativi del Gruppo BEI fungono da prima linea di difesa nella prevenzione e individuazione delle pratiche vietate e delle attività obiettivo nelle operazioni del Gruppo BEI, in virtù della loro conoscenza delle potenziali parti correlate alle operazioni del Gruppo BEI e delle circostanze in cui sarà effettuata l'operazione.
32. Qualsiasi dubbio o perplessità rilevante riguardante l'integrità o la conformità è tempestivamente riferito/a conformemente alle politiche e procedure applicabili del Gruppo BEI, compresa la presente politica. Se del caso, il dubbio o perplessità pertinente è riferito/a agli organi dirigenti del Gruppo BEI, che deliberano sulla linea più idonea da adottare, esprimendo anche raccomandazioni specifiche sulle soluzioni possibili da intraprendere, nonché sulle misure di attenuazione dei rischi, qualora disponibili.

(C) Misure applicabili alle attività di tesoreria e di raccolta del Gruppo BEI

33. Il Gruppo BEI ha attuato misure volte a prevenire e dissuadere l'insorgere di pratiche vietate nelle proprie attività di tesoreria e di raccolta e ad individuare e attenuare il rischio di un utilizzo improprio delle transazioni del Gruppo BEI come attività obiettivo²⁷, e questo vale anche per le attività di tesoreria svolte per conto terzi:
- L'adeguata verifica delle controparti alle operazioni di tesoreria e di raccolta è svolta conformemente al Quadro per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo del Gruppo BEI e alla Politica NCJ del Gruppo BEI;
 - Le transazioni sono effettuate conformemente alle norme individuate come migliori pratiche bancarie per le attività pertinenti;

²⁷ Le "attività obiettivo" sono definite nella Politica del Gruppo BEI nei confronti delle giurisdizioni con una regolamentazione insufficiente, non trasparenti e non cooperative nonché in materia di buona *governance* fiscale.

- c. Le transazioni sono svolte esclusivamente con controparti rispettabili che applicano stringenti misure di conformità. Tali controparti sono debitamente approvate e costantemente monitorate;
- d. Le transazioni, così come gli aspetti riguardanti la fissazione dei prezzi, hanno un fascicolo di documentazione; le telefonate sono registrate; il volume delle transazioni realizzate con ciascuna controparte è attentamente monitorato e sottoposto a controlli documentati ai sensi del Quadro di controllo interno (QCI); le attività correlate alle transazioni sono sottoposte a regolare controllo dei revisori interni ed esterni;
- e. Per quanto riguarda gli investimenti di portafoglio, sottoposti a una valutazione dei risultati, tutti i prezzi forniti dalle controparti consultate nell'ambito di una data transazione sono registrati in archivio e conservati a titolo di riferimento;
- f. Per quanto attiene al riacquisto delle obbligazioni del Gruppo BEI dal mercato, i prezzi sono fissati in funzione del valore di scambio interno e il Gruppo BEI opera unicamente in base a offerte provenienti dal mercato e non sollecita attivamente i possessori dei titoli obbligazionari per procedere a un riacquisto; e infine
- g. Il Gruppo BEI applica una rigorosa segregazione dei compiti tra il *Front Office* e il *Back Office*, ed esegue procedure di supervisione di prima linea e una verifica indipendente delle condizioni di fissazione dei prezzi.

(D) Misure applicabili agli appalti istituzionali e all'assistenza tecnica

- 34. La Guida all'aggiudicazione degli appalti in materia di servizi, forniture, lavori e concessioni e di assistenza tecnica della BEI²⁸ e la corrispettiva Guida all'aggiudicazione degli appalti del FEI²⁹ contengono disposizioni volte a garantire la trasparenza e l'integrità degli appalti istituzionali.
- 35. In particolare, oltre ad applicare le proprie decisioni di esclusione³⁰, il Gruppo BEI esclude dalla partecipazione alle proprie procedure di assistenza tecnica e istituzionali qualsiasi offerente (o membro del suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza) che si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. Le situazioni di esclusione riguardano, tra l'altro, le condanne definitive per frode, corruzione, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, nonché le constatazioni di gravi negligenze professionali o gravi dichiarazioni false.

(E) Misure applicabili alla gestione dei rischi operativi

- 36. Il Gruppo BEI applica buone pratiche nella gestione dei rischi operativi sotto la responsabilità del Responsabile della gestione dei rischi del Gruppo e in linea con i principi della pertinente legislazione dell'UE e del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria³¹. Ciò comprende misure volte a individuare, valutare, attenuare e monitorare i rischi operativi. I rischi operativi che suscitano sospetti della presenza di una pratica vietata e/o di qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'UE sono prontamente segnalati conformemente alle politiche e alle procedure applicabili del Gruppo BEI, compresa la presente politica.

²⁸ [Guide for the procurement of services, supplies, works and concessions managed by the EIB](#)

²⁹ [Policy for the procurement of services, supplies and works by the EIF.](#)

³⁰ Le decisioni di esclusione sono eseguite conformemente alla Politica di esclusione della BEI: <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm>.

³¹ Un rischio operativo consiste nel rischio di potenziali perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla carenza di procedure interne, dell'intervento umano, del funzionamento dei sistemi o da eventi esterni.

(F) Misure applicabili ai membri del personale e degli organi dirigenti del Gruppo BEI

37. I membri del personale e degli organi dirigenti del Gruppo BEI sono tenuti a rispettare le norme di comportamento ed etiche definite nei loro rispettivi codici di condotta³² a loro applicabili, comprese quelle riguardanti le pratiche vietate.
38. Le politiche sull'integrità e la conformità e i relativi mandati³³ esigono che i membri degli organi dirigenti e del personale del Gruppo BEI rispettino tutte le norme e i regolamenti interni applicabili del Gruppo BEI, compresa la normativa in materia.
39. Ai membri degli organi dirigenti e al personale del Gruppo BEI è impartita una formazione di sensibilizzazione in relazione alle pratiche vietate in funzione del rischio di esposizione a cui sono sottoposti.

(G) Mezzi di ricorso a disposizione del Gruppo BEI

40. Il Gruppo BEI si riserva il diritto di adottare misure adeguate in relazione a qualsiasi violazione della presente politica, compreso, senza limitazioni, il diritto di avvalersi dei mezzi di ricorso disponibili a norma di qualsiasi quadro giuridico e contrattuale applicabile. Ciò comprende, ove pertinente e possibile, il ritiro del sostegno finanziario fornito dal Gruppo BEI.

(a) Ricorsi contrattuali

41. I contratti di prestito del Gruppo BEI contengono opportune clausole che riguardano le contromisure adeguate da intraprendere in caso di violazione degli impegni contrattuali. Esse dipenderanno dal tipo di prodotto finanziario e dal quadro giuridico applicabile e prevedono la facoltà di sospendere le erogazioni e di richiedere il rimborso anticipato del prestito (integralmente o parzialmente).
42. Qualora opportuno, il Gruppo BEI adirà anche le vie legali per recuperare i fondi distratti.

(b) Ricorsi nel quadro delle gare di appalto

43. Se è accertato che, in base alle norme richieste, una parte correlata a un'operazione ha adottato una pratica vietata nel corso di una procedura di appalto o dell'esecuzione di un contratto finanziato o da finanziare da parte della BEI, la Banca può intentare un adeguato ricorso nei confronti dell'autore/autrice della pratica vietata in modo ritenuto soddisfacente.

³² Le disposizioni del Codice di condotta del personale della BEI sono estese anche ai contraenti e consulenti, conformemente alle clausole contenute nei loro contratti.

³³ http://www.eib.org/attachments/general/occo_charter_en.pdf e https://www.eif.org/news_centre/publications/compliance-charter.htm

44. Per quanto attiene alle operazioni situate nell'Unione, in virtù della normativa vigente sugli appalti nell'UE³⁴, il promotore escluderà qualsiasi offerente che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, in ragione della partecipazione a un'organizzazione criminale, o per corruzione, frode, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, sentenza di cui il promotore è a conoscenza, per un arco di tempo subordinato alla gravità del reato.
45. Per le operazioni al di fuori dell'Unione europea³⁵, la Banca può rifiutarsi di dare il nullaosta all'aggiudicazione di un appalto e può applicare adeguati mezzi di ricorso contrattuali che possono comportare la sospensione o la cancellazione delle procedure di aggiudicazione a meno che la pratica vietata non sia trattata dal promotore a pieno soddisfacimento della Banca, inclusa anche eventualmente la dichiarazione di inidoneità della parte correlata all'aggiudicazione del contratto.

(c) Ricorsi contrattuali in relazione ad appalti istituzionali e all'assistenza tecnica

46. I contratti di appalto e di assistenza tecnica istituzionali del Gruppo BEI includono adeguati mezzi di ricorso, comprese le pertinenti disposizioni in materia di sospensione, risoluzione e sostituzione per far fronte al verificarsi di atti di pratiche vietate.

(d) Processo di esclusione del Gruppo BEI

47. Quando dai rilievi emerge che una persona fisica o giuridica ha adottato una pratica vietata, essa può essere esclusa dal partecipare ad attività o ad operazioni della BEI e del FEI ai sensi delle disposizioni e della procedura definita nelle Politiche di esclusione della BE e del FEI³⁶. La BEI e il FEI applicano reciprocamente le decisioni di esclusione adottate da ambedue le istituzioni, conformemente alle rispettive politiche di esclusione.
48. La BEI e il FEI possono avviare procedure di conciliazione negoziate con persone fisiche o giuridiche presumibilmente coinvolte in una pratica vietata. Le negoziazioni possono risolvere le accuse sollevate a loro carico (in toto o in parte) secondo le condizioni e modalità stabilite in un accordo di composizione del caso concluso tra la Banca o il Fondo, se del caso, e la/e parte/i coinvolta/e.

(e) Ricorsi applicabili ai membri degli organi dirigenti e del personale del Gruppo BEI

49. I membri degli organi dirigenti o del personale del Gruppo BEI che violano le norme pertinenti incorrono potenzialmente a sanzioni disciplinari o ad altre misure equivalenti, in forza delle norme applicabili rispettivamente ai membri degli organi dirigenti e del personale, nonché a potenziali procedimenti giudiziari.
50. Il Presidente della Banca o l'Amministratore unico del Fondo decidono in merito ad azioni disciplinari proporzionate e adeguate, o ad altre misure equivalenti, in conformità alle disposizioni applicabili del Regolamento del personale della BEI o del FEI, a seconda dei casi, prendendo in considerazione la gravità del reato e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti.

³⁴ Articolo 57, primo paragrafo, della direttiva 2014/24/UE e articolo 80, primo paragrafo, e articolo 90, lettera b), della direttiva 2014/25/UE.

³⁵ Per i contratti soggetti a un riesame preventivo.

³⁶ <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm>

51. Se è coinvolto un membro degli organi dirigenti del Gruppo BEI, il Presidente della Banca o il Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo o, se del caso, il Comitato di etica e di conformità o il Presidente del Consiglio dei governatori o, se del caso, il Comitato di verifica della Banca o il Collegio sindacale del Fondo informano come opportuno l'organo competente del Gruppo BEI. L'Ispettore generale può riferire i fatti direttamente al Comitato di etica e di conformità della BEI³⁷.
52. Qualsiasi decisione di revoca dell'immunità, in rapporto a un'indagine interna, dev'essere presa nel rispetto del disposto del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea³⁸.

6 Misure per individuare le pratiche vietate

(A) Rilevamento mediante obblighi di segnalazione

(a) Obblighi di segnalazione dei membri degli organi dirigenti e del personale del Gruppo BEI

53. I membri degli organi dirigenti e del personale del Gruppo BEI sono tenuti a segnalare casi presunti di pratiche vietate immediatamente, non appena ne vengono a conoscenza. La Politica di segnalazione dei casi di irregolarità del Gruppo BEI fornisce ai membri del personale e ad altre persone che forniscono servizi al Gruppo BEI degli orientamenti generali esaustivi a cui possono fare riferimento nel caso in cui devono riferire, tra l'altro, di casi sospetti di pratiche vietate.
54. Se la relazione del membro degli organi dirigenti o del personale del Gruppo BEI esula dall'ambito di applicazione della presente politica, la Divisione Indagini dell'Ispezione generale può deferire la relazione a qualsiasi organo competente, conformemente alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati. In tal caso, il membro degli organi dirigenti o del personale del Gruppo BEI è debitamente informato.

(b) Obblighi di segnalazione delle parti correlate alle operazioni

55. Le parti interessate ad un contratto di prestito sono tenute a informare il Gruppo BEI di qualsiasi fatto o informazione relativa a possibili pratiche vietate che coinvolgano operazioni del Gruppo BEI.
56. Ai sensi della clausola contrattuale sull'integrità, gli offerenti, imprenditori, subappaltatori, fornitori e consulenti devono segnalare al promotore la presenza di qualsiasi pratica vietata portata all'attenzione di qualsiasi persona incaricata, nella loro organizzazione, di vigilare all'applicazione della suddetta clausola.

(c) Modalità di segnalazione

57. Conformemente alla presente politica, tutte le segnalazioni di casi sospetti di pratiche vietate da parte di membri del personale del Gruppo BEI, dei suoi organi dirigenti, di parti correlate alle operazioni, di altre controparti e partner finanziari, oppure di membri del pubblico (compresi membri della società civile) riguardo a casi sospetti di pratiche vietate devono essere rese note alla

³⁷ Si vedano le disposizioni pertinenti nei rispettivi Statuti e Regolamenti interni della BEI e del FEI.

³⁸ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/36:EN:HTML>

Divisione Indagini dell'Ispezione generale, la quale successivamente invia un avviso di ricevimento della segnalazione. La segnalazione può essere in tal modo effettuata nel modo seguente:

- Tramite lettera³⁹;
- per posta elettronica all'indirizzo: investigations@eib.org;
- compilando il modulo telematico disponibile sul sito internet della BEI⁴⁰; oppure
- per via telefonica (+352 4379 87441)⁴¹.

Le segnalazioni di casi sospetti di pratiche vietate possono essere notificate, in via alternativa, direttamente alla Procura europea e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Per informazioni su come contattare la Procura europea consultare il sito: <https://www.eppo.europa.eu/> oppure quello dell'OLAF all'indirizzo: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_en.htm.

(d) Procedure indipendenti in merito alle denunce

58. Le denunce possono essere presentate da qualsiasi persona fisica o giuridica che ravvisi un presunto caso di cattiva amministrazione nell'ambito di decisioni, azioni e/od omissioni del Gruppo BEI ricorrendo al Meccanismo per il trattamento delle denunce del Gruppo BEI⁴². Quest'ultimo non è preposto al trattamento delle denunce di presunti casi di pratiche vietate. Se, nel corso dell'indagine svolta dal suddetto Meccanismo, risulta che alcune accuse riguardano casi sospetti di pratiche vietate, l'apposita componente della denuncia viene deferita alla Divisione Indagini dell'Ispezione generale.
59. Qualsiasi persona o gruppo può inoltre impugnare una decisione della BEI in relazione alla conformità di una procedura di appalto di un progetto nel quadro della Guida all'aggiudicazione degli appalti della BEI, presentando una denuncia al Comitato in materia di appalti per i progetti⁴³. Le denunce relative a pratiche vietate nel corso di una procedura di appalto devono essere inviate direttamente alla Divisione Indagini dell'Ispezione generale.

(e) Tutela dei denuncianti

60. Tutte le segnalazioni di casi presunti di pratiche vietate saranno trattate dal Gruppo BEI in via strettamente riservata (V. i seguenti paragrafi da 74 a 76) e possono essere tutelate dall'anonimato.
61. La Politica di segnalazione dei casi di irregolarità del Gruppo BEI contiene ulteriori disposizioni in merito alle accuse di casi presunti di pratiche vietate formulate da membri del personale del Gruppo BEI, membri del Comitato direttivo della BEI, dall'Amministratore unico del FEI e dal(la) suo(a) vice e da qualsiasi altro individuo che fornisca servizi al Gruppo BEI, in particolare circa l'aspetto della protezione offerta dal Gruppo BEI.

³⁹ La lettera è indirizzata al Capo della Divisione Indagini dell'Ispezione generale, Banca europea per gli investimenti, 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo.

⁴⁰ <http://www.eib.org/infocentre/anti-fraud-form.htm>

⁴¹ I partner commerciali o finanziari possono ugualmente consultare il loro referente abituale del Gruppo BEI che li metterà in contatto, nel modo più opportuno e a seconda dei casi, con la Divisione Indagini dell'Ispezione generale.

⁴² Per cattiva amministrazione si intende un comportamento inadeguato o un'omissione da parte di un'amministrazione. Ciò avviene quando il Gruppo BEI agisce in violazione della legislazione applicabile e/o delle politiche, delle norme e delle procedure in vigore, non rispetta i principi di buona amministrazione oppure viola i diritti umani. Alcuni esempi di mancato rispetto dei principi di buona amministrazione, definiti dal Mediatore europeo, sono: irregolarità amministrative, ingiustizia, discriminazione, abuso di potere, mancata risposta, rifiuto di accesso alle informazioni e ritardi ingiustificati. Possono darsi casi di cattiva amministrazione anche in relazione all'impatto ambientale o sociale di attività del Gruppo BEI, oltre che alle politiche connesse al ciclo dei progetti e alle altre politiche applicabili della BEI. Maggiori informazioni in proposito sono disponibili all'indirizzo del sito web della BEI: <https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm>.

⁴³ <https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm>

(B) Rilevamento proattivo

62. La Divisione Indagini dell'Ispezione generale può effettuare un'analisi preventiva sull'integrità in merito a qualsiasi operazione o attività del Gruppo BEI. Gli scopi di una siffatta analisi sono i seguenti:
- (i) facilitare la prevenzione e il rilevamento di eventuali pratiche vietate quando sono ancora in una fase iniziale;
 - (ii) accertare la corretta esecuzione dei contratti, secondo i termini da essi previsti;
 - (iii) assicurare che i fondi del Gruppo BEI siano effettivamente stati utilizzati per lo/gli scop(o)/(i) prefisso(i); e
 - (iv) raccomandare che siano apportati eventuali miglioramenti o perfezionamenti alle politiche, procedure e controlli in modo da limitare l'eventualità che insorgano pratiche vietate nelle attività e operazioni in corso e in quelle future.
63. La selezione delle operazioni e attività da sottoporre all'analisi preventiva sull'integrità è condotta in via autonoma e indipendente dalla Divisione Indagini dell'Ispezione generale ricorrendo a un rigoroso processo di valutazione dei rischi. Le operazioni e le attività prescelte per l'analisi preventiva sono oggetto di un esame approfondito che consente di rilevare gli elementi che fanno presagire a una possibile insorgenza di pratiche vietate.

7 Principi che regolano lo svolgimento delle indagini⁴⁴

(A) Organo preposto allo svolgimento delle indagini

64. L'Ispezione generale, attraverso la propria Divisione Indagini, operante in stretta collaborazione e in piena trasparenza con l'EPPO e l'OLAF, è incaricata di:
- a. ricevere segnalazioni di casi di presunta o sospetta pratica vietata correlata ad operazioni e attività del Gruppo BEI o a membri del personale o degli organi dirigenti del Gruppo BEI;
 - b. valutare e condurre indagini su questi aspetti e cooperare direttamente con l'OLAF⁴⁵ e con l'EPPO⁴⁶ per agevolare le rispettive indagini; e
 - c. riferire degli esiti e delle raccomandazioni delle indagini al Presidente della BEI, all'Amministratore unico del FEI, all'OLAF, all'EPPO, al Comitato di etica e di conformità della BEI, al Comitato di verifica della BEI, al Collegio sindacale del FEI e a qualsiasi altro membro del personale del Gruppo BEI, in base al principio della necessità di sapere⁴⁷.
65. Quando vengono svolte indagini interne, a seguito di segnalazioni di casi di presunte irregolarità o di pratiche vietate riguardanti membri del personale del Gruppo BEI o dei suoi organi dirigenti che potrebbero dare adito a procedimenti disciplinari o penali, l'OLAF richiede la cooperazione

⁴⁴ Questa sezione illustra le procedure di indagine svolte in merito alle pratiche vietate. L'attività è condotta dalla Divisione Indagini dell'Ispezione generale nel rispetto e fatto salvo il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO"), il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la sentenza della Corte di giustizia europea del 10 luglio 2003 (Caso C-15/00, Commissione europea vs BEI), e la decisione del Consiglio dei governatori della BEI, del 27 luglio 2004, riguardante la cooperazione della BEI con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

⁴⁵ Il quadro dettagliato di cooperazione tra la Divisione Indagini dell'Ispezione generale e l'OLAF è definito in un accordo amministrativo tra l'OLAF, la BEI e il FEI del 31 marzo 2016.

⁴⁶ Il quadro dettagliato di cooperazione tra la Divisione Indagini dell'Ispezione generale e la Procura europea (EPPO) è definito in un accordo operativo tra l'EPPO, la BEI e il FEI. Qualora l'EPPO conduca un'indagine penale conformemente al regolamento EPPO, la Divisione Indagini del Gruppo BEI non adotta alcuna misura investigativa attiva in merito agli stessi fatti, tranne su richiesta di EPPO.

⁴⁷ L'Ispettore generale può anche riferire direttamente al Comitato di etica e di conformità gli esiti in relazione ai casi di pratiche vietate che coinvolgono i membri degli organi dirigenti del Gruppo BEI.

della Divisione Indagini dell'Ispezione generale, a meno che non decida di astenersi dal procedere in tal senso per non compromettere lo svolgimento dell'indagine. La Divisione Indagini dell'Ispezione generale potrà, in circostanze che impongono urgenza d'intervento, prendere qualsiasi misura necessaria ai fini delle indagini, in consultazione con l'OLAF, allo scopo soprattutto di preservare gli elementi di prova.

(B) Indipendenza

66. Alla Divisione Indagini dell'Ispezione generale è riservata completa indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Fatto salvo l'obbligo del Gruppo BEI di segnalare senza indugio all'OLAF e all'EPPO i casi sospetti di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, e fatti salvi i poteri conferiti all'OLAF e all'EPPO⁴⁸, il Capo della Divisione Indagini dell'Ispezione generale ha pieni poteri per avviare, perseguire, archiviare e riferire in merito a qualsiasi indagine di sua competenza senza preavviso, consenso o interferenza da parte di qualsiasi altra persona o entità, conformemente alle pertinenti procedure di indagine.

(C) Norme professionali

67. Tutte le indagini svolte dalla Divisione Indagini dell'Ispezione generale devono essere eque e imparziali, tenendo debitamente conto dei diritti di tutte le persone e entità coinvolte. Alle persone sospettate di pratica vietata si applica il principio della presunzione d'innocenza. Coloro che sono coinvolti nell'indagine (ovvero coloro che sono oggetto d'indagine oppure gli investigatori) debbono essere consapevoli dei propri diritti e doveri e garantirne il pieno rispetto.
68. Queste indagini, in particolare, saranno svolte nell'osservanza delle Procedure applicabili allo svolgimento delle indagini condotte dalla Divisione Indagini dell'Ispezione generale alla BEI o al FEI, a seconda dei casi (le "Procedure d'indagine").

(D) Accesso alle informazioni da parte della Divisione Indagini dell'Ispezione generale, dell'EPPO e dell'OLAF

69. I membri degli organi dirigenti e del personale del Gruppo BEI sono tenuti a cooperare con la Divisione Indagini dell'Ispezione generale, l'EPPO e l'OLAF in modo tempestivo, completo, efficiente e nel modo specificato dalla Divisione Indagini dell'Ispezione generale o dall'EPPO e dall'OLAF, a seconda dei casi, anche rispondendo alle domande pertinenti e rispettando le richieste di informazioni e registri⁴⁹.
70. La Divisione Indagini dell'Ispezione generale, l'EPPO e l'OLAF, nell'ambito dei rispettivi mandati, devono avere piena disponibilità di accesso nel Gruppo BEI, all'insieme del personale, delle informazioni, dei documenti e dati correlati, compresi quelli elettronici, nel rispetto delle procedure in vigore, comprese quelle, se del caso, in materia di protezione dei dati e il coinvolgimento del Responsabile della protezione dei dati.

⁴⁸ Quando deferisce un caso alla Procura europea (EPPO), la Divisione Indagini dell'Ispezione generale è soggetta all'accordo operativo tra l'EPPO, la BEI e il FEI. V. nota in calce n°46

⁴⁹ Il presente articolo lascia impregiudicato l'obbligo, se del caso, previsto dai Regolamenti del personale della BEI e del FEI di chiedere l'autorizzazione preventiva a fornire prove.

71. La Divisione Indagini dell'Ispezione generale, l'EPPO e l'OLAF, nell'ambito dei rispettivi mandati, hanno il diritto di esaminare e copiare, all'occorrenza, i libri e i registri pertinenti, compresi i dati elettronici, riguardanti le parti correlate alle operazioni o altre controparti e partner.
72. La Banca e il Fondo, congiuntamente o separatamente, possono firmare un Protocollo d'intesa con le autorità delle forze dell'ordine o con organizzazioni analoghe per facilitare lo scambio d'informazioni su casi di reciproco interesse riguardanti casi sospetti di pratiche vietate, a condizione che siano rispettate le disposizioni in vigore in materia di protezione dei dati e di riservatezza.
73. La Banca o il Fondo possono, allo stesso modo, costituirsi *parte civile* (o richiedere una posizione analoga, a seconda della normativa applicabile) nei procedimenti giudiziari correlati alle loro indagini qualora si consideri opportuno farlo nell'interesse della Banca o del Fondo, in particolare allo scopo di ottenere il massimo delle informazioni e degli elementi di prova per la Banca o il Fondo nei casi sospetti di pratiche vietate.

(E) Riservatezza

74. In forza delle regole in vigore al Gruppo BEI sull'accesso alle informazioni, sono considerate strettamente riservate tutte le informazioni e tutti i documenti raccolti nell'ambito di un'indagine che non siano ancora di dominio pubblico, oggetto di decreto ingiuntivo o di qualsiasi obbligo di natura giuridica. La riservatezza delle informazioni raccolte dev'essere rispettata sia nell'interesse delle persone interessate che in quello dell'integrità dell'indagine.
75. Nel corso dell'indagine occorre rispettare, in particolare, la riservatezza sull'identità del soggetto, dei testimoni e degli informatori nella misura in cui ciò non osti agli interessi dell'indagine.
76. La Divisione Indagini dell'Ispezione generale divulga per iscritto le informazioni e i documenti di tale natura solo alle persone o alle entità autorizzate a riceverli oppure limitandosi esclusivamente allo stretto necessario.

(F) Diritti dei membri degli organi dirigenti e del personale del Gruppo BEI

77. Il membro degli organi dirigenti o del personale del Gruppo BEI che è oggetto di indagine ha diritto a una procedura in buona e debita forma. È in particolare informato/a quanto prima di tale sua posizione, a meno che non sia stabilito che ciò possa nuocere all'indagine. Le disposizioni contenute nella presente politica, le procedure che si applicano alle indagini e la normativa pertinente in materia di protezione dei dati costituiscono il quadro generale di riferimento dei diritti dei membri degli organi dirigenti e del personale nel corso di un'indagine.
78. In ogni caso, il membro degli organi dirigenti o del personale del Gruppo BEI oggetto di indagine dev'essere informato/a delle segnalazioni o accuse e delle prove a suo carico, e gli/le viene accordata la facoltà di presentare le proprie osservazioni prima che si proceda nei suoi confronti con eventuali azioni disciplinari o di altro tipo.
79. L'indagine svolta nei casi presunti di pratiche vietate dev'essere avviata senza indugio e concludersi in un lasso di tempo ragionevole.

8 Protezione dei dati

80. Il trattamento dei dati personali svolto nell'ambito della presente politica deve rispettare i principi e le regole di cui dispongono i regolamenti che si applicano al Gruppo BEI⁵⁰ e i pareri pertinenti emessi dal Garante europeo della protezione dei dati.
81. Tutte le persone coinvolte hanno il diritto di accedere, rettificare e (in taluni casi) bloccare i dati che le riguardano consultando il titolare del trattamento dei dati⁵¹ competente o i Responsabili della protezione dei dati della BEI o del FEI. Qualsiasi persona può anche, in qualsiasi momento, consultare il Garante europeo della protezione dei dati⁵² per verificare che i diritti attribuiti secondo le pertinenti disposizioni siano stati rispettati. Qualsiasi limitazione di tali diritti si basa sulle norme interne adottate conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati⁵³.

9 Deferimenti e assistenza ad altre agenzie

(A) Autorità nazionali

82. La Divisione Indagini dell'Ispezione generale può deferire casi sospetti di pratiche vietate alle autorità nazionali all'interno o al di fuori dell'UE affinché siano condotte altre indagini e/o siano istruiti procedimenti giudiziari, e può offrire maggiore assistenza a seconda di quanto le viene richiesto. Comunque, nel caso in cui l'EPPO o l'OLAF svolgessero un'indagine, detti uffici deferiscono il caso alle autorità competenti, come opportuno.
83. Se un'autorità nazionale avvia una propria indagine nell'ambito di un caso sospetto di pratica vietata che può interessare un'operazione o un'attività del Gruppo BEI, la Divisione Indagini dell'Ispezione generale, in consultazione con i servizi, collabora e apporta adeguata assistenza alle autorità nazionali.
84. In caso di indagine condotta da autorità giudiziarie, delle forze dell'ordine, amministrative, giuridiche o fiscali, la Divisione Indagini dell'Ispezione generale può decidere di attendere l'esito di dette indagini e richiedere copia dei risultati prima di intraprendere i propri passi successivi.

(B) Organizzazioni internazionali

85. Nel rispetto delle norme e delle procedure del Gruppo BEI che disciplinano la divulgazione delle informazioni e delle regole in vigore riguardanti la protezione dei dati, la Divisione Indagini dell'Ispezione generale può prestare assistenza ai servizi preposti alle indagini di altre Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI), nonché mettere a disposizione di tali istituzioni le proprie conclusioni e/o qualsiasi informazione pertinente.
86. In modo analogo, la Divisione Indagini dell'Ispezione generale può ugualmente assistere altre organizzazioni e agenzie internazionali nell'ambito di casi sospetti di pratiche vietate.

⁵⁰ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, con le relative modifiche e integrazioni di volta in volta apportate.

⁵¹ La BEI e il FEI, che agiscono in qualità di titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive indagini, possono essere contattati al seguente indirizzo: investigations@eib.org.

⁵² www.edps.europa.eu.

⁵³ Articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, con le relative modifiche e integrazioni di volta in volta apportate

10 Disposizioni finali

87. La Divisione Indagini dell'Ispezione generale elaborerà e presenterà al Comitato direttivo della BEI e all'Amministratore unico del FEI, per conoscenza affinché ne prendano nota, una Relazione annuale sulle attività antifrode contenente una descrizione generale dell'operato svolto nel corso dell'esercizio precedente e gli insegnamenti tratti dalle indagini. Il Comitato direttivo della BEI e l'Amministratore unico del FEI trasmetteranno tale relazione, rispettivamente, al Consiglio di amministrazione della BEI e a quello del FEI affinché ne prendano atto e discutano le lezioni da trarne. La relazione annuale è pubblicata sul sito web della BEI, nel rispetto dei vincoli di riservatezza.
88. La presente politica dovrebbe essere riesaminata formalmente a intervalli regolari. Osservazioni in merito possono essere indirizzate all'indirizzo di posta elettronica del Gruppo BEI (infodesk@eib.org).
89. Le revisioni della presente politica possono essere approvate dal Comitato direttivo della Banca e dall'Amministratore unico del Fondo. I rispettivi Consigli di amministrazione della BEI e del FEI ricevono una notifica delle eventuali modifiche.
90. Gli aggiornamenti della politica avverranno a seguito di:
 - a. Modifiche della pertinente legislazione dell'UE;
 - b. accordi conclusi tra le IFI e dell'evoluzione delle migliori pratiche internazionali;
 - c. modifiche alle politiche e alle procedure in vigore al Gruppo BEI; e
 - d. qualsiasi altro cambiamento che gli organi dirigenti del Gruppo BEI reputino necessario e appropriato.
91. La presente politica è stata approvata dai Consigli di amministrazione della BEI e del FEI rispettivamente il 22 luglio e il 21 luglio 2021 ed entra in vigore al momento della pubblicazione nei siti web della BEI e del FEI.

Politica antifrode del Gruppo BEI

Politica in materia di prevenzione e dissuasione
di pratiche vietate nelle attività
del Gruppo Banca europea per gli investimenti



**Banca
europea per gli
investimenti**

la banca dell'UE



Banca europea per gli investimenti
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Lussemburgo
+352 4379-22000
www.eib.org – info@eib.org